

Convenzione per i sacerdoti religiosi destinati all'assistenza degli emigrati italiani all'estero

La situazione del personale pastorale che svolge l'assistenza agli emigrati italiani all'estero si è evoluta sensibilmente negli ultimi anni. Tra l'altro, ora, i sacerdoti religiosi che svolgono attività pastorale tra gli emigrati italiani sono in maggioranza su quelli diocesani (226 contro 188 in Europa).

La Commissione Episcopale per le migrazioni e il turismo ha ritenuto, quindi, opportuno rivedere la Convenzione per i sacerdoti che si dedicano all'assistenza pastorale degli emigrati italiani preparandone una apposita per i sacerdoti religiosi, rispondente alla loro specificità.

Il presente testo, concordato dopo una matura riflessione tra la Commissione e i Padri Provinciali dei religiosi, è stato approvato dalla Presidenza della C.E.I. nella riunione del 13-14 giugno 1984.

CONVENZIONE

TRA IL « SUPERIORE PROVINCIALE » E LA C.E.I.,
TRAMITE L'U.C.E.I.

Premessa

« La materna attenzione e sollecitudine della Chiesa non ha mai cessato di aiutare in tutti i modi coloro che, come Cristo esule in Egitto con la famiglia di Nazareth, furono costretti ad emigrare in terre lontane dalla loro patria » (PAOLO VI, Motu proprio *Pastoralis migratorum cura*, 1969).

La situazione dell'emigrazione italiana oggi è profondamente diversa e si presenta con accentuata mutazione per gli anni futuri sia nei suoi aspetti quantitativi che in quelli qualitativi. La prolungata permanenza all'estero degli oltre 5.000.000 di italiani, il processo di unificazione europea, l'ascesa delle nuove generazioni, i più facili spostamenti geografici, gli aumentati accordi internazionali, la ricerca delle « radici » soprattutto nei Paesi d'oltremare, la nascita delle nuove forme di emigrazione con ditte italiane all'estero e la stessa crescente presenza di lavoratori stranieri in Italia, mentre dissuadono da sbrigative conclusioni sul superamento dell'esperienza migratoria italiana, sottolineano la priorità delle esigenze culturali ed invitano ad aggiornare la valutazione del fenomeno migratorio ed i conseguenti interventi anche pastorali obbligando a più stretti rapporti tra Chiese di partenza e Chiese di arrivo.

Le molte richieste, che tuttora pervengono a Vescovi d'Europa e d'oltreoceano (specialmente Canada e Australia) e i ripetuti appelli della Commissione Episcopale per le migrazioni italiane e il turismo (C.E.M.I.T.) non hanno ancora ottenuto adeguata risposta positiva.

Negli ultimi tempi si è verificato inoltre un mutamento che va considerato significativo: i sacerdoti religiosi superano quelli diocesani. Questo fatto, mentre dimostra che gli Istituti Religiosi « sono in grado di dare il massimo contributo nell'assistenza dei migranti » [*De Pastoralis migratorum cura* - Istruzione della Congregazione per i Vescovi, 1969 (*PMC*), n. 52], esige che la loro collaborazione vada considerata come prezioso servizio alla Chiesa alla cui vita sacramentale la vita religiosa partecipa in modo particolare (Congregazioni per i Vescovi e per i Religiosi e gli Istituti secolari, 14 maggio 1978, *Mutuae relationes*, n. 10) ed in forza della propria consacrazione (Lettera della Congregazione per i Religiosi, 6 gennaio 1969, n. 1).

Essendo lo stato religioso un « dono speciale » ordinato a favore di tutta la Chiesa (*Lumen gentium* » n. 43), i religiosi sacerdoti — a motivo della stessa unità del presbiterio (*ivi*, n. 28) che li fa considerare appartenenti in certo qual modo al clero della diocesi —, debbono anche oggi « essere considerati provvidenziali collaboratori dell'ordine episcopale » (*Christus Dominus*, n. 34) per « affrontare delle situazioni non poco difficili e provvedere ai bisogni delle anime ed ovviare alla penuria del clero diocesano », (*ivi*, n. 35, 1) sempre conservando e valorizzando il proprio carisma (cfr. *CJC*, cc. 675 e 676).

Nello spirito del Vaticano II, che raccomanda vivamente a tutti di allargare « gli spazi della carità dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che si ha per quelli che sono propri membri » (*Ad Gentes*, n. 37), il mondo degli emigrati richiede oggi « una nuova presenza dei sacerdoti i quali in queste circostanze di vita dovranno affrontare una cura d'anime specializzata » (Congregazione per il Clero, 25 marzo 1980, *Postquam Apostoli*, n. 17) per cui « i Vescovi e gli altri Superiori sono pregati di inviare alcuni tra i loro migliori sacerdoti » (*ivi*, n. 16).

E' in questo clima di spirito missionario e di *sensus Ecclesiae* che matura l'impegno dei religiosi in emigrazione da svolgersi alle dipendenze del Vescovo del luogo, in comunione con tutti i confratelli in apostolato, nel rispetto dei principii della vita religiosa e nella fedeltà al proprio carisma; e in comunione anche con la Chiesa di partenza, che dà al religioso con un apposito « recritto » una specifica deputazione (cfr. *PMC*, n. 36). Tale deputazione o *missio* comunque non muta la incardinazione o dipendenza del religioso che sempre potrà fare ritorno al proprio Istituto religioso secondo il giudizio e il consenso dei Superiori interessati (cfr. *PMC*, n. 37).

La Chiesa italiana confida in un risveglio della vita cristiana e in nuovi impulsi per le comunità di fedeli anche per l'impegno dei religiosi nel vasto campo apostolico delle migrazioni.

TESTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Rev.mo P.
Superiore Provinciale della Provincia
dell'Istituto Religioso
.....
conviene con la C.E.I. tramite l'U.C.E.I. di assegnare alla assistenza
degli Emigrati italiani all'estero il Rev.do Padre
.....
nato il a
ordinato il a
e attualmente membro dell'Istituto Religioso
.....
2. Detto sacerdote religioso svolgerà il sacro ministero fra gli emigra-
ti italiani all'estero e precisamente nella nazione
per anni a partire dal rilascio del regolare « Re-
scritto di Missionario degli emigrati » da parte della C.E.I.
Al termine del periodo prefissato o viene rinnovata la Convenzione
o il religioso rientra nella propria Provincia.
3. Detto sacerdote religioso, prima della partenza, verrà invitato dal-
l'U.C.E.I. a frequentare il Corso di aggiornamento e qualificazione
pastorale (cfr. *De Pastoralis migratorum cura*, n. 36, 4). Al termine
del Corso di aggiornamento al Sacerdote idoneo sarà concesso il
regolare « Rescritto di Missionario degli Emigrati » da parte della
C.E.I. (cfr. *PMC*, n. 36, 1) e verrà firmata la presente Convenzione.
Il Rescritto non modifica l'appartenenza al proprio Istituto reli-
gioso, ma soltanto abilita il Sacerdote a ricevere dall'Ordinario « ad
quem » l'ufficio di Missionario degli emigrati (cfr. *PMC*, n. 36, 2 e
n. 53, 5).
4. L'U.C.E.I. presenterà il nuovo Missionario alla Conferenza Episco-
pale « ad quem » che lo affiderà all'Ordinario della diocesi nella
quale il Missionario svolgerà la sua attività pastorale (cfr. *PMC*,
n. 36, 2).
5. Il Missionario, assunto nel ministero tra gli italiani emigrati, fa
parte della comunità sacerdotale della diocesi e dovrà quindi atte-
nersi, nella fedeltà al proprio carisma (cfr. *PMC*, n. 53, 2), alle
disposizioni dell'Ordinario « ad quem », sia per quanto riguarda
la disciplina ecclesiastica che l'azione pastorale e collaborerà stret-

tamente col clero locale (cfr. *PMC*, n. 37, 2) e con i confratelli Missionari della medesima Nazione.

6. Il Missionario avrà nel Delegato per i Missionari italiani il responsabile che dirige e coordina (cfr. *PMC*, n. 46) il suo lavoro fra gli italiani e lo assiste ed aiuta anche nelle difficoltà e nei rapporti con l'Ordinario « ad quem » e l'U.C.E.I.
7. Il Missionario avrà assicurato il trattamento economico, uguale a quello del clero locale avente analoghe responsabilità. L'U.C.E.I. non assume alcuna responsabilità per eventuali pendenze amministrative o legali che il religioso avesse personalmente contratto in proprio.
8. Il Missionario si impegna a versare almeno il 2% del proprio compenso netto alla « Cassa comune » dei Missionari della Nazione in cui lavora ed a partecipare in comunione fraterna a tutte le altre forme di collegiale solidarietà concordate tra i missionari di emigrazione.
9. Nello spirito di povertà proprio dei religiosi il Missionario, fatti salvi gli impegni locali, si atterrà a quanto convenuto con il Provinciale sull'utilizzazione dei propri proventi.
10. Il Missionario si manterrà in contatto frequente con il suo Provinciale di origine, al quale l'U.C.E.I. periodicamente e ad ogni richiesta manderà una breve relazione sull'attività pastorale e la vita spirituale del suo religioso.
11. Il Missionario non mancherà di impegnarsi a vivere la vita comune nel modo più opportuno e continuativo ed in ogni caso prenderà contatto con il Provinciale del luogo in cui lavora o si recherà periodicamente nella comunità più vicina del proprio Istituto religioso, salvo il caso di grave incomodo.
12. Per gli orientamenti generali, riguardanti la vita sacerdotale del Missionario e le sue attività pastorali, valgono le disposizioni dell'Ordinario del luogo (cfr. *PMC*, n. 47 e n. 55, 2).
13. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione ci si atterrà alle leggi canoniche e alle leggi particolari dell'Istituto.

In fede di che, il Provinciale sopraddetto ed il rappresentate dell'U.C.E.I. firmano la presente Convenzione, che i il sacerdote religioso interessato a sua volta sottoscrive per impegno.

La Convenzione viene redatta in 4 esemplari, destinati rispettivamente al P. Provinciale di, al Delegato per i Missionari italiani della Missione dove detto sacerdote viene inviato, al detto religioso e agli archivi dell'U.C.E.I.

Il P. Provinciale

per l'U.C.E.I.

Il Sacerdote religioso

Roma,